



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Protocollo: 221/V

Rif.:

Allegati:

Roma, 12 febbraio 2008

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia  
delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane  
LORO SEDI

e per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore

SEDE

Alle Aree centrali  
SEDE

Al Dipartimento per le Politiche  
fiscali  
Via Pastrengo n. 22  
00187 ROMA  
(fax 06/47603910)

Al Comando generale della Guardia  
di Finanza - Ufficio operazioni  
Viale XXI aprile n. 55  
00162 ROMA  
(fax 06/44223745)

Al Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti – Unità di gestione  
autotrasporto  
ROMA  
(fax 06/41584244)

Alle Regioni a statuto ordinario

Alle regioni a statuto speciale

Alle Province autonome di  
TRENTO  
BOLZANO

Al Comitato Centrale Albo degli  
Autotrasportatori  
Via G. Caraci n. 36  
ROMA  
(fax 06/41733118)

Alla Confindustria  
Viale dell'Astronomia n. 30  
(fax 06/5923713)

All'E.N.I.  
P.le Mattei n.1  
ROMA  
(fax 06/59825995)

All'Unione Petrolifera  
Via del Giorgine n. 129  
ROMA  
(fax 06/59602925)

All'Assopetroli  
Largo dei Fiorentini n. 1  
ROMA  
(fax 06/6861862)

Alla Federpetroli  
P.za S. Giovanni n. 6  
FIRENZE  
(fax 055/2381793)

All'Assocostieri  
Via di Vigna Murata n. 40  
00143 ROMA  
(fax 06/5011697)

All'Assogasliquidi  
V.le Pasteur n. 10  
ROMA  
(fax 06/5919633)

Alla Confcommercio  
P.za G. Belli n. 2  
ROMA  
(fax 06/6874586)

Alla Confesercenti  
Via Farini n.5  
ROMA  
(fax 06/4746556)

All'AGCI  
V.le Palmiro Togliatti  
ROMA  
(fax 06/40500007)

All' ANITA  
Via Oglio n. 9  
ROMA  
(fax 06/8554066)

Alla CONFETRA  
Via Panama n. 62  
ROMA  
(fax 06/8415576)

All' ASSTRA  
Piazza Cola di Rienzo  
n. 80/a  
ROMA  
(fax 06/68603555)

Al CUNA (Coordinamento  
Unitario Autotrasporto)  
Via Nomentana n. 248  
ROMA  
(fax 06/86212589)

All' UTI  
Via Oglio n. 9  
ROMA  
(fax 06/8554066)

Alla Federcorrieri  
Via Sammartini n. 33  
MILANO  
(02/67072285)

Alla FITA  
Via Guattani n. 13  
ROMA  
(fax 06/44118903)

All' ANEF–Associazione  
Nazionale Esercenti  
Funiviari  
Via Padova n. 27  
ROMA  
(fax 06/44118903)

All' ANAV  
Piazza dell'Esquilino,29  
ROMA  
(fax 06/4821204)

Alla Federazione Autotrasportatori  
Italiani  
Via Bacchiglione n. 16  
ROMA  
(fax 02/5397381)

Alla Grandi reti Soc. Cons. a.r.l.  
Via Monferrato n.7  
MILANO  
(fax 02/48012170)

Al Consorzio italiano g.p.l.  
autotrazione  
Via IV novembre n. 7  
CASALECCHIO DI  
RENO(BO)  
(fax 051/254440)

OGGETTO: Benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione. – Consumi  
anno 2007.

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2007 gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci ed alcune categorie degli esercenti il trasporto di persone hanno diritto al rimborso dell'incremento dell'aliquota d'accisa disposto dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 16/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005), pari ad Euro 9,78609, nonché dell'ulteriore incremento di aliquota, pari ad Euro 3,00 per mille litri di prodotto (da Euro 413,00 a 416,00 per mille litri di prodotto), disposto dal decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006.

**Non è invece, al momento, rimborsabile l'incremento dell'aliquota d'accisa sul gasolio per autotrazione, da euro 416,00 a euro 423,00, previsto, con effetto dal 1° giugno 2007, dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.**

**Il comma 2 dell'articolo in questione subordina, infatti, la rimborsabilità dell'incremento di aliquota predetto alla preventiva approvazione comunitaria, che ad oggi non è stata ancora rilasciata.**

**Si fa, pertanto, riserva di fornire ogni utile informazione al riguardo a seguito della conclusione dell'iter comunitario in corso di svolgimento.**

In particolare, hanno diritto al beneficio sopra descritto:

- a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
- d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

**Con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell'anno 2007 i soggetti sopra elencati hanno diritto al rimborso di Euro 12,78609 per mille litri di prodotto.**

Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano apposita dichiarazione agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000) entro il **30 giugno 2008**.

Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'importo del credito spettante possono usufruirne entro l'anno solare in cui il credito medesimo è sorto.

Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell'anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il **30 giugno 2009**.

Per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6740**.

Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei **codici BIC (Bank identification code)** e **IBAN (International bank address number)**.

Come già evidenziato in passato, si ribadisce che:

- i soli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
- gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di documentazione amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Inoltre, allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Tutto ciò premesso, al fine di agevolare gli adempimenti previsti e di consentire la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito internet [www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it), questa Agenzia provvederà a rendere disponibile non appena possibile, sul sito predetto, il relativo software, opportunamente aggiornato.

Della disponibilità del suddetto software sarà data notizia a mezzo comunicato stampa.

Il Direttore dell'Area Centrale  
Ing. Walter De Santis